

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-244	del 22/04/2015
Oggetto	Servizio Sistemi Informativi. Fornitura del Servizio di manutenzione licenze sw LimsLink Pro.	
Proposta	n. PDTD-2015-238	del 17/04/2015
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente adottante	Santovito Piero	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente proponente	Dott. Santovito Piero	
Responsabile del procedimento	Santovito Piero	

Questo giorno 22 (ventidue) aprile 2015 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Santovito Piero, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Servizio Sistemi Informativi. Fornitura del Servizio di manutenzione licenze sw LimsLink Pro.**

**VISTO:**

- la D.D.G. n. 94 del 23/12/2014 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2015 - 2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2015 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2015;
- la D.D.G. n. 95 del 23/12/2014 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per il 2015 ai centri di responsabilità;
- la D.D.G. n. 22 del 13/02/2015 - Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2015 funzionamento del Servizio Sistemi Informativi;
- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE" e l'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007 n. 28;
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006";
- la D.D.G. n. 86 dell'11/12/2013 di approvazione delle Modifiche al Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG) ;

**DATO ATTO:**

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-ER e che i beni e/o servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;

**PREMESSO:**

- che è attualmente in uso nelle strutture di Arpa E-R il Software SQL LIMS 5 oggetto di manutenzione da parte della ditta LabVantage Solutions Limited;

- che con Determinazione n. 7 del 2009 del Servizio Sistemi Informativi è stata affidata alla ditta Applera Italia (poi LabVantage Solutions Limited) la fornitura del modulo software CDS e IDM Limslink con relativo servizio di installazione e configurazione;

- che con Determinazione n. 134/2010 del Servizio Sistemi Informativi era stato affidato alla ditta LabVantage Solutions Europe Ltd il Servizio di Realizzazione di componenti evolutive personalizzate LIMS5 di interfaccia (JRC) e il collegamento a strumentazione automatica (ICP), nel cui ambito si era ritenuto necessario l'acquisto di un'ulteriore licenza IDM LimsLink;

- che con Determinazione n. 543 del 2010 del Servizio Sistemi Informativi era stato necessario, nell'ambito delle attività di realizzazione delle componenti personalizzate del sistema Lims5, provvedere alla fornitura di un'ulteriore licenza sw IDM LimsLink;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- si era pertanto reso necessario provvedere, con Determinazione n. 298/2011 del Servizio Sistemi Informativi di affidamento diretto alla ditta LabVantage Solutions Europe, ad un adeguato Servizio di manutenzione delle licenze sw LimsLink in dotazione di Arpa per un periodo annuale (procedendo in tal modo all'allineamento temporale delle stesse) e con successive determinazioni degli anni 2012-2013-2014 si era disposta l'attivazione per le rispettive annualità, e conseguentemente tale servizio risulta ora essere scaduto;

CONSIDERATO:

- che vista l'operatività dei tecnici di laboratorio e l'utilità derivante dall'avere un'integrazione automatica agli strumenti di laboratorio, le licenze IDM LimsLink costituiscono il necessario mezzo di collegamento e pertanto il servizio di manutenzione deve essere garantito per un altro anno;

PRESO ATTO CHE:

- per la specialità del servizio richiesto, si è evidenziata pertanto la necessità di contattare la ditta LabVantage Solutions Europe Ltd. – Italy Branch, in quanto proprietaria e sviluppatrice dei software in oggetto, con richiesta di preventivo n. PGPDG/2015/ del 03/04/2015 corredata dal Capitolato speciale, allegati sub A e B) al presente atto, con cui si è richiesta alla stessa la quotazione per il Servizio di Manutenzione delle licenze sw IDM LimsLink per l'anno 2015;

- il fornitore con offerta dell'08/04/2015, agli atti del Servizio, ha presentato la propria proposta economica relativa al servizio annuale di manutenzione software per un importo complessivo di Euro 1.210,80 + IVA 22% (Intraue) pari ad Euro 1.477,18;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, come modificato con D.D.G. n. 86 dell'11/12/2013, e ritenuto che sussistano le condizioni previste dal citato regolamento per procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi;

#### RILEVATO:

- come l'offerta economica formulata dalla ditta Labvantage Solutions Limited, garantisca lo svolgimento del servizio nel rispetto della qualità e dei tempi previsti;

- l'opportunità di procedere all'affidamento diretto del servizio di manutenzione relativo all'applicativo sw sopraccitato per l'anno 2015, sulla base della proposta formulata dalla ditta LabVantage Solutions Limited per un importo totale pari ad Euro 1.210,80 (IVA esclusa), sulla base dell'offerta economica, agli atti del Servizio;

- che il fornitore ha altresì prodotto l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del d. lgs. 163/2006 e la sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva;

- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z651427365 richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria derivanti dall'art. 3 l. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187;

#### ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 Luglio 2009 n. 78, "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2015 -Linee guida" della D.D.G. 94 del 23/12/2014";

#### SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Dott. Piero Santovito, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

#### DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Arpa per le forniture di beni e servizi in economia è il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito;

- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della

regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabilità direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

#### DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta LabVantage Solutions Limited la fornitura del servizio di manutenzione software annuale relativo alle licenze LimsLink Pro già in utilizzo, sulla base dell'offerta economica pervenuta, per un importo complessivo di Euro 1.210,80 + IVA 22% pari ad Euro 1.477,18.

2. di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà perfezionato con modalità elettronica.

3. di dare atto che i costi relativi al contratto di cui alla presente determinazione, pari complessivamente ad Euro 1.210,80 più IVA 22% pari ad Euro 1.477,18, aventi natura di "Canoni di Manutenzione software", sono a carico dell'esercizio 2015 per la quota di Euro 1.107,89 (comprensivi di Iva) e compresi nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento al centro di responsabilità del Servizio Sistemi Informativi.

4. di dare atto che tale costo, per l'importo residuo di Euro 369,29 (comprensivi di Iva) riveste sempre natura di "Canoni di manutenzione software", è compreso nel bilancio preventivo pluriennale 2015-2017 a carico dell'esercizio 2016 con riferimento al centro di responsabilità del Servizio Sistemi Informativi.

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, competente ad impegnare contrattualmente ARPA è il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SISTEMI INFORMATIVI

(F.to Dott. Piero Santovito)

N. Proposta: PDTD-2015-238 del 17/04/2015

**Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi**

**OGGETTO: Servizio Sistemi Informativi. Fornitura del Servizio di manutenzione licenze sw LimsLink Pro.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 20/04/2015

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---

Bologna, 03/04/2015

Si prega di citare il protocollo nella risposta.

Spett.le

LabVantage Solutions Europe Ltd

Via S.M. Pellettier n. 4

20900 Monza

**OGGETTO: RICHIESTA di PREVENTIVO per fornitura in economia del Servizio di  
Manutenzione licenze sw LimsLink Pro SMP.**

**Oneri per la sicurezza: 0,00 euro**

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Servizio Sistemi Informativi, invita la Società in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per il **Servizio di Manutenzione annuale delle licenze sw LimsLink Pro SMP**, installate presso le strutture di Arpa.

**1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.**

Oggetto dell'affidamento è la fornitura di un servizio di manutenzione per l'anno 2015 delle licenze sw LimsLink Pro SMP.

Oggetto dell'affidamento, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono indicati nel Capitolato speciale allegato alla presente.

**2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, via posta elettronica certificata, all'indirizzo: [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it), entro e non oltre il giorno **17/04/2015**, indirizzata a:

**ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna**  
**Servizio Sistemi Informativi**  
**Viale Silvani n. 6**  
**40122 Bologna**

L'offerta dovrà essere corredata da:

- A. copia della richiesta di preventivo e capitolato speciale tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
- B. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, secondo il modello allegato, debitamente compilata e firmata;

---

C. indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa.

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi.

### **3. EVENTUALI CHIARIMENTI**

Per chiarimenti di carattere amministrativo si invita a rivolgersi a Dott.ssa Conti Daniela tel. 051-6223900– e-mail:dconti@arpa.emr.it.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Piero Santovito.

#### **Documenti allegati:**

- Capitolato speciale
- Dichiarazione sostitutiva

Il Responsabile del  
Servizio Sistemi Informativi  
Dott. Piero Santovito

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per la fornitura del Servizio di manutenzione sw LimsLink</b>	

#### **Art. 1 - Oggetto della fornitura.**

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del **Servizio di Manutenzione delle licenze sw LimsLink Pro SMP** installate presso le strutture interessate di Arpa e qui si seguito elencate:

- LIMSLink PRO SMP S/N 51-0413
- LIMSLink PRO SMP S/N 51-0371
- LIMSLink PRO SMP S/N 51-1013

#### **Art. 2 – Termini di esecuzione**

Il Fornitore si impegna a garantire il servizio per il periodo di un anno con decorrenza dalla conferma d'ordine.

#### **Art. 3 - Condizioni generali di fornitura**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

#### **Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

<p><b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA</p>	<p><b>Capitolato speciale per la fornitura del Servizio di manutenzione sw LimsLink</b></p>	
---------------------------------------	---	--

6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:

- a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

#### **Art. 5 - Prezzi.**

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

#### **Art. 6 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

- Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

- L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

- Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

- Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

#### **Art. 7 – Fatturazione e pagamenti.**

La fattura, da emettersi ad attivazione del servizio, dovrà essere intestata e recapitata a ARPA-Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e dovrà riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.

Le fatture devono pertanto riportare:

- Numero e data emissione fattura
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato
- scadenza della fatturazione

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per la fornitura del Servizio di manutenzione sw LimsLink</b>	

- codice identificativo di gara (CIG)
- qualsiasi altra informazione necessaria

e dovrà:

- essere intestata ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370.
- **essere recapitata all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow\_amm@cert.arpa.emr.it;**
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni sopri riportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza della fattura, viene corrisposto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **Art. 8 - Brevetti e royalties**

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà. (no riserv)

#### **Art. 9 – Risoluzione del contratto.**

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sul divieto di cessione di contratto e subappalto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

<p><b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA</p>	<p><b>Capitolato speciale per la fornitura del Servizio di manutenzione sw LimsLink</b></p>	
---------------------------------------	---	--

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

#### **Art. 10 - Recesso**

Arpa ha diritto, nei casi di:

- giusta causa,
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
  - sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/20012,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

#### **Art. 11 - Cessione di contratto e di credito**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art. 12 – Subappalto**

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

#### **Art. 13 - Spese ed oneri contrattuali**

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

#### **Art. 14 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per la fornitura del Servizio di manutenzione sw LimsLink</b>	
-------------------------------	--	--

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

**Art. 15 - Codice di comportamento**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/01/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti Codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/ disposizioni generali/atti generali ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)) .
3. In caso di violazione ai suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

**Art. 16 – Foro competente.**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.